COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

RACCOMANDAZIONE N. 20

del 31 maggio 1996

sul miglioramento della gestione e della compensazione dei crediti reciproci

(96/592/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 36, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, secondo il quale le autorità competenti di due o più Stati membri possono prevedere altri modi di rimborso delle prestazioni in natura di assicurazione malattia e maternità, erogate da un organismo di uno Stato membro per conto di un organismo di un altro Stato membro, diversi da quelli previsti dal paragrafo 2 dello stesso articolo e descritti negli articoli 93, 94, 95 e 102 del regolamento (CEE) n. 574/72,

visto l'articolo 63, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71, contenente disposizioni analoghe per le prestazioni in natura di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, riguardanti i rimborsi di cui agli articoli 96 e 102 del regolamento (CEE) n. 574/72,

visto l'articolo 81, punto a) del regolamento (CEE) n. 1408/71, ai sensi del quale essa è incaricata di risolvere ogni questione amministrativa derivante dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio,

considerando che è opportuno accelerare la compensazione dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 94, 95 e 96 suindicati;

considerando che tale scopo può essere raggiunto segnatamente raccomandando un calendario per la compensazione dei crediti sulla base di fatture, previsto dagli articoli 93 e 96 del regolamento (CEE) n. 574/72 nonché un calendario per la compensazione dei crediti basati su quote forfettarie, previsto dagli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72;

deliberando nelle condizioni previste dall'articolo 80, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71,

RACCOMANDA:

agli organismi competenti degli Stati membri di attenersi al seguente calendario per il rimborso previsto dagli articoli 93 e 96, nonché dagli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72

A. Rimborsi previsti dagli articoli 93 e 96 del regolamento (CEE) n. 574/72

1. Gli organismi che hanno erogato le prestazioni in natura di cui agli articoli 93 e 96 del regolamento (CEE) n. 574/72 devono richiedere il rimborso dei loro crediti entro un anno a decorrere dalla scadenza del semestre nel corso del quale le prestazioni sono state erogate.
2. Il mese da prendere in considerazione come mese di presentazione delle domande di rimborso è quello nel corso del quale ha luogo il ricevimento da parte dell'organismo designato dall'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 della lettera di presentazione della richiesta di rimborso dei crediti inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. La verifica delle fatture viene effettuata entro un periodo di 18 mesi successivo al semestre nel corso del quale queste sono state presentate. Il rifiuto di estratti individuali di spese effettive (E 125) deve aver luogo entro tale periodo di 18 mesi.
4. I contenziosi vengono composti entro il trentesimo mese successivo al semestre nel corso del quale sono state presentate le richieste dei crediti corrispondenti.

B. **Rimborsi previsti dagli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72**

5. Gli organismi che hanno erogato le prestazioni in natura di cui agli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 procedono alla presentazione degli estratti individuali di quote forfettarie mensili (E 127) relativi ad un anno civile, non appena viene redatto l'inventario dell'esercizio e, comunque, entro e non oltre la fine del semestre successivo al giorno in cui i costi medi corrispondenti dell'anno di riferimento sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale.

6. Il mese da prendere in considerazione come mese di presentazione dell'inventario è quello nel corso del quale avviene il ricevimento da parte dell'organismo designato dall'articolo 102, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 della lettera di presentazione dell'inventario inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

7. La verifica degli inventari viene effettuata entro un periodo di 18 mesi successivo alla loro presentazione. Il rifiuto degli estratti E 127 deve avvenire al più tardi nel corso del diciottesimo mese successivo a quello di presentazione dell'inventario di cui si tratta.

8. I contenziosi vengono composti entro il trentesimo mese successivo al semestre nel corso del quale sono state presentate le richieste dei crediti corrispondenti.

La presente raccomandazione è applicabile con decorrenza 1° gennaio 1997.

Il presidente della commissione amministrativa

G. MICCIO